

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PREMOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1975

Modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare le definizioni delle pendenze in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 5 novembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 novembre 1973, relativo alle « norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria », riguarda una materia complessa come le vertenze sull'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e prevede riduzioni o abbuoni secondo diverse casistiche e modalità. Perciò è stata ritenuta necessaria la domanda da parte degli interessati per stabilire i trattamenti secondo le casistiche diverse contemplate dalla legge.

L'articolo 6 del decreto-legge, modificato dalla legge n. 823, al terzo comma, contempla un caso del tutto particolare.

Dopo la conversione in legge, l'articolo 6 terzo comma è del seguente tenore: « Non si applicano, *subordinatamente al versamento dei tributi dovuti* e all'adempimento delle formalità omesse, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte, nè le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte dirette sugli affari diverse dall'imposta generale sull'entrata non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973 ».

La maggioranza delle infrazioni alle quali si riferisce il terzo paragrafo dell'articolo 6 è costituita dal mancato o non puntuale pagamento della tassa del Registro sui contratti di affitto e fra queste infrazioni quelle dovute a un puro equivoco, cioè agli affitti pluriennali.

L'inquilino o il proprietario si presentano allo sportello del registro per « registrare », supponiamo, un contratto di locazione della durata di un biennio. L'impiegato, o per la ressa consueta in questi casi, o per noncuranza, dice l'ammontare della spesa, l'inquilino (o il proprietario) paga e crede di essere in regola. Viceversa l'ufficio ha detto l'ammontare per un solo anno di affitto. Il locatario (o il locatore) dovrebbero pagare, l'anno dopo, per la registrazione del secondo anno, ma nessuno li avverte, non lo fanno, e in moltissimi casi, magari a distanza di tanto tempo, si vedono arrivare entrambi una ingiunzione giudiziaria non soltanto per pagare la tassa di registro per il secondo anno di locazione, ma maggiorata di soprattassa del 48 per cento e di interessi del 12 per cento.

Questo per la « legge Trabucchi », che gli uffici del Registro nominano con orrore sa-

pendo di compiere un'opera di strozzinaggio per conto dello Stato. Naturalmente gli interessati resistono, ricorrono o impugnano queste vessatorie ingiunzioni. Sono molte migliaia le infrazioni di questo genere.

Il decreto-legge n. 660 e poi la legge di conversione n. 823 ha inteso porre riparo a queste lunghe vertenze disponendo correttamente che chi aveva pagato, formalmente in ritardo, l'intera tassa (nel caso citato anche per il secondo anno di locazione) era esente dalle soprattasse e interessi, cioè lo Stato rinunciava a fare lo strozzino contentandosi di ricevere ciò che gli era dovuto.

Molte migliaia di locatari e locatori hanno tirato un sospiro di sollievo. Senonchè si sono visti recapitare una nuova ingiunzione giudiziaria per il pagamento di soprattasse e interessi ancora maggiorati iperbolicamente perchè... non avevano presentato la domanda.

Ripeto, la legge era complessa, i giornali non l'hanno sempre pubblicata interamente, in alcuni casi la domanda era giustificabile e legittima, in altri casi, come quelli da me citati non era necessaria.

Il terzo comma dell'articolo 6 dice che « non si applicano le soprattasse, le pene, eccetera subordinatamente al pagamento dei tributi dovuti ». Cioè *se non sono stati mai versati* i tributi dovuti si può supporre che l'interessato vada a versarli nel ter-

mine fissato dalla legge e per far questo abbia bisogno di fare una domanda. Ma chi aveva già versato i tributi dovuti e doveva soltanto pagare le soprattasse perchè doveva fare una domanda per estinguere le sanzioni, tanto più che per casi del genere *mai* in precedenza era stata richiesta una domanda? Che cosa può supporre il legislatore, che il cittadino muoia dalla voglia di pagare le soprattasse e gli interessi del 48 per cento e rifiuti di fare la domanda per soddisfare quella voglia? Oppure furbescamente lo Stato conta sulla ignoranza del cittadino per spennarlo in modo iniquo? Si può concepire il rifiuto dell'amnistia in materia penale, ma è concepibile il rifiuto in materia fiscale? A queste migliaia di cittadini che credevano di essere in regola e di avere estinte le proprie pene gli uffici del Registro dicono che non avendo fatto la domanda debbono inesorabilmente pagare i « balzelli » vergognosi contemplati da una legge che non farebbe onore ad alcun creditore, pena pignoramenti e vendite all'asta.

Questa è la ragione per la quale il sottoscritto senatore presenta un disegno di legge con l'aggiunta chiarificatrice al terzo comma dell'articolo 6. Se davvero si vogliono stabilire rapporti di confidenza fra il cittadino e il fisco questo non può presentarsi al contribuente con la mannaia dello strozzino per riscuotere diritti ingiusti ed esosi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sono aggiunte le seguenti parole: « Per chi avesse pagato i tributi dovuti e adempito alle formalità omesse prima del 1° gennaio 1973, la non applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie è operata d'ufficio, cioè senza la formalità della domanda da parte degli interessati, necessaria negli altri casi contemplati dalla legge ».